

TRACCE e TEMI di **PENALE**

Temi svolti su tracce **non estratte** negli ultimi concorsi
e su **questioni di centrale attualità**

Edizione 2024



Traccia 2

Premessi cenni sull'istituto della sospensione condizionale della pena, si soffermi il candidato sul caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, esaminando, in particolare, le conseguenze giuridiche della mancata fissazione di un termine per provvedere al pagamento.

◆ Cass., Sez. un., 23 giugno 2022 (dep. 5 ottobre 2022), n. 37503

di Francesca Rosso

Mappa del tema

- **La sospensione condizionale della pena: definizione e inquadramento**
 - I **presupposti oggettivi**: il tipo e l'ammontare della pena inflitta
 - I **presupposti soggettivi**: i precedenti penali del condannato e la prognosi sui suoi futuri comportamenti
 - Gli **obblighi** cui può (o deve) essere subordinata la sospensione condizionale della pena e le modifiche all'originario dettato dell'art. 165 c.p.
 - ✓ La legge 24 novembre 1981, n. 689
 - ✓ La legge 11 giugno 2004, n. 145
 - ✓ La legge 16 gennaio 2019 n. 3 (ipotesi non discrezionale)
 - ✓ La legge 19 luglio 2019, n. 69 e la legge 27 settembre 2021 n. 134, c.d. riforma Cartabia (ipotesi non discrezionale)
 - La **revoca** della sospensione condizionale
- **L'evoluzione in senso special-preventivo dell'istituto e la centralità dell'adempimento degli obblighi.**
- ***Quid iuris in caso di mancata individuazione del termine di adempimento ex art. 165 c.p.? La rimessione alle Sezioni Unite (Cass., sez. I, 19 gennaio 2022, n. 5813)***
 - Il primo orientamento: l'applicazione dell'art. 1183 c.c. e

PARTE PRIMA – TRACCE SU QUESTIONI DI CENTRALE ATTUALITÀ

- l'individuazione del termine nel passaggio in giudicato della sentenza di condanna
- Il secondo orientamento: l'autosufficienza della disciplina penalistica e la coincidenza con il termine dell'art. 163 c.p.
- **La valorizzazione della funzione del termine di adempimento di cui all'art. 165 c.p. e la soluzione delle Sezioni Unite, (Cass., sez. un., 23 giugno 2022, n. 37503)**

Normativa di riferimento

- Art. 163 c.p.
- Art. 164 c.p.
- Art. 165 c.p.

Svolgimento dell'elaborato

La **sospensione condizionale della pena**, disciplinata dall'art. 163 c.p., è una causa di estinzione del reato.

Trattasi di istituto che sospende, appunto, l'esecuzione della pena per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza in caso di condanna per delitto e per due anni dal passaggio in giudicato della sentenza in caso di condanna per contravvenzione.

A mente dell'art. 167 c.p., se nel termine indicato il condannato non commette un reato della stessa indole, il reato è estinto e non si applicano le pene principali né quelle accessorie – salvo quanto previsto, sotto quest'ultimo profilo, per alcuni specifici reati, in relazione ai quali si ammette che il giudice possa disporre che l'effetto estintivo non si estenda alle pene accessorie.

L'idea posta a fondamento di tale meccanismo è che, nei confronti di colui che delinqua per la prima volta, commettendo un reato non grave, una *rinuncia condizionata all'esecuzione della pena* rappresenti una soluzione adeguata, dal momento che i danni prodotti dall'esecuzione potrebbero risultare superiori ai vantaggi, tanto per la società quanto per il singolo condannato.

La concessione del beneficio richiede, secondo il disposto degli artt. 163 e 164 c.p. che ricorrono **presupposti oggettivi**, inerenti al tipo e all'entità della

pena irrogata, e **presupposti soggettivi**, relativi ai precedenti penali del condannato da un lato e alla previsione delle sue future condotte dall'altro.

Quanto alla pena inflitta, può trattarsi della reclusione o dell'arresto di ammontare non superiore a due anni; in caso di condannato non maggiorenne al momento del fatto, però, la pena detentiva può raggiungere i tre anni; infine, in ipotesi di reato commesso da persona di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, il limite per la concedibilità è di due anni e sei mesi.

La sospensione condizionale può applicarsi anche in caso di condanna alla multa o all'ammenda, applicata sola o congiuntamente alla pena detentiva.

In tal caso il rispetto dei limiti indicati andrà scrutinato ragguagliando la pena pecuniaria alla pena detentiva secondo il criterio sancito dall'art. 135 c.p.

Ciò fermo restando che, tuttavia, una pena pecuniaria di qualsiasi ammontare, congiunta a pena detentiva, non può mai ostare alla sospensione condizionale della pena detentiva quando quest'ultima, in sé considerata, sia stata inflitta in misura non superiore ai limiti sopra indicati.

Infatti, il giudice *non può esimersi* dal procedere al ragguaglio e al computo della pena pecuniaria soltanto allorché siffatta operazione consenta la sospensione dell'*intera* pena inflitta. Laddove, invece, al superamento dei limiti per la concessione del beneficio si addiverrebbe per *effetto* del ragguaglio, il giudice *non deve* procedere a tale operazione, bensì, laddove ricorrono anche i necessari presupposti soggettivi, ordinare la sospensione condizionale della *sola* pena detentiva.

Quanto ai precedenti penali del condannato, sussistono alcune preclusioni correlate ad essi.

Infatti il beneficio non può essere concesso a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto (a meno che la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non si collochi comunque al di sotto della soglia fissata dall'art. 163 c.p.); altresì, è escluso dall'applicazione del beneficio chi ne abbia già fruito una prima volta (a meno che, anche in questo caso, la pena inflitta in occasione della nuova condanna, cumulata con quella irrogata precedentemente, rientri nei limiti di cui all'art. 163 c.p.).

Quanto all'ultimo requisito soggettivo, la sospensione condizionale della pena presuppone che il giudice formuli una prognosi favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte del condannato.

L'effetto estintivo si produrrà laddove tale prognosi risulti confermata al termine della "prova" cui il soggetto è sottoposto per il periodo fissato dalla legge.

Il beneficio in parola può essere subordinato all'adempimento di uno o più **obblighi** tassativamente previsti.